

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 26 marzo 2004, n. 6

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Proroga dei termini

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 luglio 2004.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 marzo 2004

Galan

INDICE

Art. 1 - Proroga dei termini

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 marzo 2004, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 marzo 2004, dove ha acquisito il n. 479 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Mazzon, Adami, Flavio Tosi, Gerolimetto, Canella, Fontana, Bozzolin, De Boni, Gallo e Trento;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 marzo 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 marzo 2004, n. 3752.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la disciplina faunistico-venatoria di cui alla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, è volta a orientare finalisticamente la pubblica amministrazione, nel suo insieme, nell'elaborazione di una pianificazione di settore secondo criteri dotati di una sufficiente elasticità nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale, accanto alle esigenze di protezione della fauna trovano considerazione quelle venatorie e quelle altresì degli agricoltori interessati, nel contempo, al contenimento della fauna selvatica e all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata.

La Regione Veneto con legge regionale n. 17/1996 ha realizzato la propria pianificazione faunistico venatoria finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive attraverso la conservazione delle risorse ambientali e con una oculata regolamentazione del prelievo venatorio.

La validità del piano faunistico venatorio regionale ha conosciuto alcune proroghe di cui l'ultima, in ordine di tempo, è stata disposta con legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25, sino al 31 marzo 2004.

Dopo che nel corso degli ultimi mesi del 2003 è stato completato l'invio da parte delle amministrazioni provinciali dei propri piani faunistico-venatori, la Giunta regionale ha provveduto a elaborare la proposta di nuovo piano che ha poi adottato in data 12 marzo 2004 e che successivamente ha presentato in Consiglio regionale in data 16 marzo come progetto di legge n. 477.

Considerato che nei termini previsti non potrà essere

completato l'iter di approvazione del nuovo piano, l'articolo 1 della presente proposta di legge proroga i termini fino al 31 luglio per dare tempo agli organi consiliari di espletare le procedure di esame e di consultazione, prima della discussione in aula.

3. Struttura di riferimento

U.C. politiche faunistico-venatorie e della pesca